

Gentile Presidente,

la diffusione del **virus covid/19** sta condizionando in modo rilevante le nostre abitudini di vita e l'organizzazione lavorativa a tutti i livelli.

La particolarità di questo virus è che ha dimostrato uno "spiccato tropismo" verso le cellule epiteliali degli interstizi polmonari, ovvero si insedia e riproduce nelle cellule a partire dalle mucose nasali e laringo-faringee e se riesce ad arrivare nella parte più profonda dei polmoni si riproduce più velocemente causando polmoniti bilaterali difficili da curare.

La priorità, pertanto, è impedire che esso raggiunga i polmoni ed è fondamentale quindi adottare misure comportamentali e organizzative preventive efficaci.

Tuttavia, è opportuno non alimentare allarmismi e comprendere quali siano i luoghi e le attività che possano richiedere l'adozione di misure straordinarie anche dal punto di vista dell'applicazione della normativa sulla Sicurezza sul lavoro.

È bene chiarire che il **rischio biologico professionale** riguarda solo soggetti che ricoprono mansioni specifiche che ne determinano un incremento dell'entità rispetto alla popolazione ("rischio da contatto deliberato" oppure "rischio da contatto accidentale aggravato").

Esso riguarda per esempio i laboratori che operano per trovare il vaccino da Corona Virus, oppure le strutture sanitarie e ospedaliere dove sono presenti o arrivano pazienti infetti o potenzialmente infetti, per i quali il Datore di lavoro è tenuto ad aggiornare la valutazione dei rischi. In realtà, nel caso specifico c'è poco da valutare, bensì molto da fare per trovare misure compensative di riduzione dell'esposizione, come indicato con aggiornamenti costanti dal Ministero su indicazioni dell'OMS. In questi casi devono essere adottate misure di riduzione della probabilità, non potendo gestire il danno.

Nel caso di **rischio non professionale**, che riguarda tutte le mansioni dove le possibilità di contrarre il virus siano pari a quelle di chiunque nella popolazione, il Datore di Lavoro non deve fare altro che attenersi alle misure stabilite dal Ministero.

Ad avvalorare questa tesi è la normativa in materia di Sicurezza sul Lavoro: il D. Lgs.81/08 ha un capitolo espressamente dedicato al rischio biologico, il Titolo X, che all'art. 271 definisce le norme per la valutazione riportate nel capitolo specifico del Documento di Valutazione dei Rischi in vigore presso il Suo Istituto Scolastico.

L'allegato XLIV del D.lgs. 81/08 elenca i casi che rientrano nelle situazioni di rischio accidentale aggravato, ovvero *Attività in industrie alimentari, Attività nell'agricoltura, Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale, Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem, Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica, Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti, Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.*

Sono dunque escluse tutte quelle attività per il quale il rischio biologico non è un rischio professionale, ovvero è un rischio del tutto comparabile a quello della popolazione non lavorativa.

Pertanto, un impiegato non ha un maggior rischio biologico di ammalarsi per COVID-19 rispetto a quello che avrebbe andando al supermercato o al bar sotto casa, solo perché si sposta per andare a lavoro o semplicemente nel territorio (fuori dai focolai ovviamente, visto che per gli stessi esistono già restrizioni, quindi gestiti ab origine), o perché si è seduti alla scrivania lavorando al videoterminale con i colleghi accanto.

Ing. RAINONE RITA
Via Sauci, 49 -82030 FRASSO TELESINO (BN)
Cell.329 1340877 – mail. ing.ritarainone@libero.it

Quindi costoro non sono soggetti alle specificazioni del Titolo X del D.Lgs.81/08 e per le loro attività non è necessario provvedere all'aggiornamento del DVR.

Nella piena diligenza del Datore di Lavoro e nel rispetto dell'art.2087 cc, devono essere adottate misure generali come già previsto dal Ministero e degli enti sanitari preposti nelle recenti pubblicazioni, tramite l'adozione di cautele dettate dall'autorità e al dovere di mantenersi aggiornato sulla loro evoluzione.

In tal senso, vanno predisposte comunicazioni e informative chiarificatrici delle misure generali adottate e da adottare, in linea con le circolari emanate del ministero per le attività non sanitarie, e ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro in relazione a quanto egli ritenga eventualmente necessario.

È importante che i datori di lavoro evitino di adottare prassi di raccolta dati personali che vadano a contrastare le disposizioni dal Garante della privacy: non è possibile chiedere informazioni personali su febbre, spostamenti, informazioni che devono invece essere destinate ai servizi di sanità pubblica. "I datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa." (Fonte: garante della privacy)

Ciò specificato, si riporta in allegato, oltre a materiale illustrativo utile per divulgare *buone prassi* da adottare, il decreto covid/19 emanato il 4 marzo 2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri portante le Misure per il contrasto e il contenimento, informazione e prevenzione.

Per concludere, di seguito un paio di consigli di ordine pratico:

1. è bene apporre gel antisettici e saponi con azione germicida nei bagni. Evitare, tuttavia, disinfettanti "fai da te" a base di varechina o alcool denaturato: risultano entrambi istiolesivi per uso ripetuto.
2. divulgare le informazioni riportate sotto forma di elaborati grafici e allegati alla presente

Restando a disposizione per chiarimenti,
porgo cordiali saluti,

6 marzo 2020

L.R.S.P.P.
(Ing. Rita RAINONE)